

*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea dei soci

Il giorno 07 del mese di Maggio dell'anno 2022 alle ore 14,00 presso la sede sociale, a Modena in via Della Genziana n° 18, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci di "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAN DONNINO".

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 05/05/2022 ore 8,00 l'assemblea non aveva raggiunto il quorum costitutivo.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento dello statuto alle norme contenute nella Codice del Terzo Settore per iscrizione nel RUNTS, e in base alla "Riforma dello Sport";
- 2) Variazione della denominazione.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, Sig. Luca Fiocchi il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Ermentino Montagnani.

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto; i soci presenti e rappresentati corrispondono al 35% del corpo sociale.

Il Presidente informa i soci che in base a quanto previsto dalla Riforma del Terzo Settore e in particolare, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", al fine della permanenza nel RUNTS nella sezione Associazione di Promozione Sociale, è necessario adeguare lo statuto alle clausole obbligatorie imposte dallo stesso decreto.

Inoltre, alla luce della L.86/2019 "riforma dello Sport" si propone di recepire già alcuni principi ivi previsti.

Pertanto, il Presidente sottopone ai soci, un nuovo statuto che contiene gli adeguamenti di cui sopra, dandone lettura integrale e che sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Per quanto riguarda il secondo punto all'o.d.g., il Presidente informa inoltre, che sarà obbligatorio inserire nella denominazione dell'associazione l'acronimo APS e ASD.

Si propone di denominare l'associazione "POLISPORTIVA SAN DONNINO A.P.S. E A.S.D".

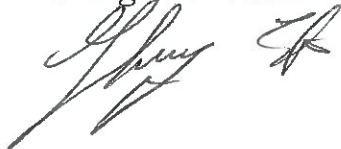
L'assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto e la denominazione.

Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

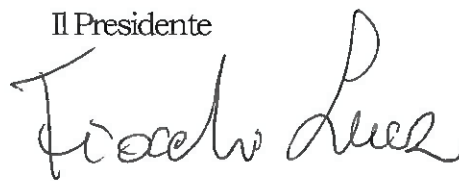
Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire con il pagamento dell'imposta di registro e in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore", in quanto la Polisportiva è iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 754, con atto di iscrizione Regionale n. 2333 del 30/03/1999.

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 16,00

IL Segretario verbalizzare



Il Presidente



ALLEGATO

*** STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto agli artt.36 e seguenti del Codice Civile, alle norme previste dal Codice del Terzo Settore il D. Lgs.117/117 e successive modificazioni, all'art. 90 della L. 289/2002 in materia di sport dilettantistico, al D.lgs. 36 del 2021 emanato sulla base della L. 86/2019 "Riforma dello Sport", è costituita, un'associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica, di diritto privato, senza scopo di lucro.

Essa assume la denominazione di

"POLISPORTIVA SAN DONNINO A.P.S. E A.S.D."

Qui di seguito denominata "associazione".

Essa ha sede a Modena (MO) e il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta.

Essa **non ha alcun fine di lucro**, è quindi esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili o avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi direttivi, anche in caso di recesso o scioglimento del rapporto; a tal fine devono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 3 co. 2 ultimo periodo del D.lgs.112/2017.

L'associazione ha durata illimitata.

Con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, intende, in via principale svolgere le proprie attività nei seguenti ambiti:

- **Organizzazione e gestione delle attività culturali, artistiche o ricreative con interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;**
- **Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**

- **Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale e sociale;**
- **Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004.**

L'associazione svolge le attività nei confronti dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

DIVISIONE SPORTIVA – FINALITA'

ART. 2 – L'associazione intende, in via stabile e principale organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

In particolare, intende svolgere principalmente attività nelle seguenti discipline: **biliardo sportivo, atletica leggera (corsa su strada), ciclismo su strada, attività sportiva cinotecnica.**

Potranno essere praticate altre discipline sportive non specificamente elencate, che in ogni caso, dovranno essere tra quelle ammissibili al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, e previa affiliazione alle Federazioni e dagli Enti nazionali riconosciuti dal CONI.

L'associazione intende valorizzare la socializzazione dei cittadini quale mezzo di coesione territoriale, attraverso lo svolgimento di attività sportive, sia a carattere agonistico non agonistico, competitivo e non competitivo, per il benessere psico fisico dell'individuo e quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute.

L'associazione si propone la promozione e lo sviluppo e la tutela dello sport giovanile, dello sport femminile e sport per disabili.

ART. 3 – L'associazione è affiliata alle Federazioni e agli enti Nazionali riconosciuti dal CONI quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: C.S.I. (Centro sportivo italiano) e UISP (Unione Sport Per Tutti).

Essa si obbliga a adottarne le rispettive tessere nazionali per i propri soci, iscritti e partecipanti, in relazione alle attività da essi praticate. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altri Enti Nazionali sportivi.

Si obbliga a conformarsi alle norme e direttive del CONI e della CIO, e a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 4 – Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si propone di:

- Promuovere corsi didattici per l'avviamento allo sport;
- Corsi di formazione e di aggiornamento e perfezionamento per gli operatori sportivi;
- Svolgere le attività anche in forma agonistica e competitiva;
- Organizzare manifestazioni, eventi, di carattere sportivo e culturale.

DIVISIONE RICREATIVA e CULTURALE - FINALITA'

ART. 5 – L'Associazione organizza e promuove attività ricreative, sociali e culturali, allo scopo di facilitare l'aggregazione tra le persone e a tal fine intende organizzare corsi e attività atte alla socializzazione dei cittadini e alla inclusione sociale, quali a titolo esemplificativo, giochi da tavolo e giochi di carte consentiti, tombola, lotterie e ogni altra attività ludica, serate danzanti, gite culturali e sociali, ecc.

Essa aderisce alle associazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno, e si impegna a adottarne la tessera nazionale per i propri soci; potrà esercitare attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di turismo sociale e culturale, in modo strettamente complementare alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e comunque svolte nei confronti dei propri soci e loro familiari conviventi, e tesserati.

ART. 6 – L'associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o di servizi ai sovventori, compreso la somministrazione di alimenti e bevande.

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

ART. 7 – L'associazione, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, e nei limiti fissati dalle norme di riferimento del Codice del Terzo Settore, e della Riforma dello Sport, potrà esercitare attività di natura commerciale, secondarie e strumentali, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, secondo i criteri e i limiti fissati dalla normativa.

Tali attività verranno definite, con specifica delibera, dal Consiglio Direttivo.

VOLONTARI

ART. 8– L'associazione per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale prevalentemente dell'attività

di volontariato dei propri associati; l'attività del volontario/amatore, che presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

I nominativi dei volontari saranno inseriti in un apposito registro e dovranno essere assicurati contro gli infortuni, eventuali malattie connesse all'attività, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, potrà assumere dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto delle proporzioni consentite dalle normative vigenti in materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro.

SOCI

ART. 9 - Il numero di soci è illimitato.

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e siano mossi da spirito di solidarietà. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo o ad un suo delegato, il quale dovrà pronunciarsi per il diniego in forma scritta, entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; ogni socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il diniego, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio s'intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci a cura del delegato dal Consiglio Direttivo, ed il contestuale pagamento della quota associativa.

Le domande presentate da soci minorenni dovranno essere sottoscritte da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle attività dell'associazione e tutti i soci maggiorenni o chi esercita la responsabilità genitoriale per i minorenni, hanno pieno diritto di voto; in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina dei componenti gli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi, garantendo la democraticità dell'associazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di 2 deleghe

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione, entro 20 gg dalla richiesta. La richiesta motivata, in forma scritta, di visionare altri documenti potrà e dovrà essere soddisfatta, sempre nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali (privacy).

ART. 10 – I soci sono tenuti:

a) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

b) al pagamento o rinnovo della quota associativa annuale, entro la data fissata dal Consiglio Direttivo ogni anno e all'eventuale acquisto della tessera nazionale rilasciata dalle Federazioni e dagli Enti o Associazioni, Nazionali in relazione alle attività praticate.

I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato al punto a) e a causa di un comportamento contrario e dannoso verso l'associazione e/o ai suoi soci; l'esclusione, in forma scritta è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni del socio.

I soci che non effettuino il rinnovo della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, a seguito di un sollecito effettuato anche in forma collettiva, saranno esclusi dalla qualifica di socio, senza altra e ulteriore formalità.

I soci esclusi o receduti non hanno diritto alla restituzione delle quote associative.

La quota e la tessera non sono rivalutabili né trasmissibili.

ART. 11 -L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,
- dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12 – Il Fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'associazione che in caso di suo scioglimento; esso è a tutela dei creditori ed è costituito da:

1. Avanzi di gestione di anni precedenti;
2. Beni immobili e mobili;
3. Donazioni e liberalità;
4. Altri fondi di riserva destinati alla formazione del Fondo Patrimoniale.

I proventi dell'associazione derivano da:

- Quote e tessere annuali, dalle entrate provenienti dalle attività sociali e da quelle direttamente connesse, nonché da quelle commerciali marginali;
- Contributi di aderenti e di terzi, di enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- Erogazioni liberali.

I soci non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

ART. 13 - L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto, in tempo utile, dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro il 30 aprile.

Qualora l'associazione effettuasse occasionali raccolte pubbliche di fondi dovrà redigerne un apposito e separato rendiconto anche per mezzo di una relazione illustrativa.

L'Assemblea, che approva il rendiconto economico-finanziario, delibera sulla destinazione degli eventuali utili o avanzi di gestione che dovranno essere utilizzati nelle attività istituzionali, o all'incremento del proprio patrimonio, ovvero per beneficenza o per contribuire al superamento di tutte le forme di disagio sociale.

È assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili o avanzi di gestione fra soci, anche in modo indiretto.

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA – CONSIGLIO DIRETTIVO- PRESIDENTE- ORGANO DI

CONTROLLO (se nominato.)

ASSEMBLEA

ART. 14 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano; essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico- finanziario consuntivo.

L'assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario e deliberare sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- Procedere alla nomina del Consiglio direttivo alla scadenza;
- Procedere alla eventuale nomina o rinnovo dell'Organo di Controllo alla scadenza e ne determina il compenso;
- Approvare o modificare i regolamenti interni;
- Esprimere parere, quando richiesto, sull'ammissione e l'esclusione dei soci.
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare la costituzione o partecipazione ad Enti, società e altri organismi, con finalità statutarie analoghe o strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

L'assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:

- Deliberare in merito alle modifiche statutarie, e sulle altre operazioni straordinarie, proposte dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate dal Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, mediante l'affissione dell'avviso presso la sede legale e presso i locali dove si svolgono le attività; potranno essere utilizzati altri strumenti idonei a fornire l'informazione a tutti i soci, comunque in relazione alla struttura organizzativa dell'associazione.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione che dovrà aver luogo trascorse 24 ore

dalla data fissata per la prima.

Ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, l'assemblea può inoltre essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo, non hanno diritto di voto.

ART. 15 - L'Assemblea in forma ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 16 - L'Assemblea in forma straordinaria convocata per la modifica di statuto, è regolarmente costituita, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati e delibera con la maggioranza dei soci presenti, siano essi intervenuti o rappresentati per delega.

Nella seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci (siano essi intervenuti o rappresentati per delega) e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, è necessario il quorum indicato all'art.22 del presente statuto.

ART. 17 - L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è di norma presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni assembleari sono riportate nel libro verbali delle assemblee a cura del Segretario che le firma assieme al Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, ed è formato da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri scelti tra i soci; i candidati non devono trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità e decadenza previste dall'art 2382 C.C. cioè non possono essere interdetti, inabilitati, falliti o condannati a pena.

I Consiglieri restano in carica per un periodo stabilito dall'assemblea dei soci che li elegge ma non

superiore a tre anni; essi sono sempre rieleggibili. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

In caso di dimissioni o esclusione di consiglieri, il Consiglio Direttivo può rimanere in carica, ma nel caso decadano oltre la metà dei Consiglieri, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente per tre riunioni consecutive decade automaticamente dalla carica.

È fatto divieto agli amministratori/consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina sportiva associata Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o in sua vece, dal Vicepresidente o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti; la convocazione potrà avvenire tramite posta elettronica o Whatsapp o altre piattaforme simili.

Esso assume le deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un voto.

Vengono redatti i verbali di ogni riunione, a cura del segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio al termine di ogni riunione o nella riunione successiva, e conservati agli atti.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente affidare ruoli o funzioni o responsabilità ad altri Consiglieri;
- Deliberare l'accettazione di nuovi soci o ratificare le nuove adesioni nel caso in cui siano state accettate da un delegato;
- Deliberare l'esclusione di soci inadempienti o giudicati contrari e dannosi all'associazione;
- Promuovere le attività in conformità ai principi contemplati dal presente statuto;
- Incaricare, eventualmente, persone socie o non socie, a ricoprire incarichi di responsabilità, in relazione a particolari obblighi di legge o di organizzazione;
- Redigere i regolamenti operativi da far approvare all'assemblea dei soci e definire le modalità per l'erogazione dei rimborsi spese ai volontari;

- Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- Individuare le attività diverse secondarie e strumentali da svolgere in conformità alla normativa;
- Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea dei soci e riunirsi ogni qualvolta sia necessario, per deliberare su questioni di sua competenza per garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'associazione.

PRESIDENTE

ART. 19 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

In assenza di conferimento di idonea e specifica delega ad altra persona, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, il Presidente ha inoltre le seguenti responsabilità:

- La responsabilità del trattamento e della protezione dei dati delle persone fisiche, in base al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e alla normativa italiana vigente in materia di privacy;
- La responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.

Per le questioni di carattere legale conseguenti al suo ruolo, il Presidente potrà nominare avvocati, a spese dell'associazione, previo consenso del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento prolungati, le mansioni e le responsabilità del Presidente spettano direttamente al Vice- Presidente.

ORGANI DI CONTROLLO

ART. 20 - Nei casi previsti dal D.lgs. 117/2017 verrà nominato un organo di controllo, collegiale ai sensi dell'art. 2393 e seguenti del C.C., o monocratico; i componenti del Collegio Sindacale potranno essere da tre a cinque, soci o non soci, oltre a due sindaci supplenti, tutti in possesso dei requisiti personali di legge. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro e i rimanenti sindaci devono essere scelti tra persone iscritte ad albi professionali.

Essi rimangono in carica tre anni dalla loro nomina e sono sempre rinominabili.

L'assemblea che nomina l'organo di controllo ne determina il compenso.

ART. 21 - REVISORE DEI CONTI

L'associazione sarà obbligata a nominare inoltre un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore ad euro 1.100.000,00
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori ad euro 2.200.000,00
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 12 unità.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

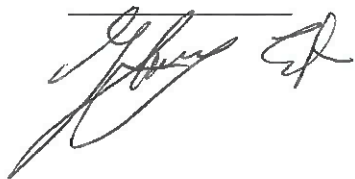
ART. 22 - In caso di scioglimento, deliberato con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci iscritti a libro soci, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall'assemblea a fini sportivi o ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, e si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, previo parere positivo dell'Ufficio competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

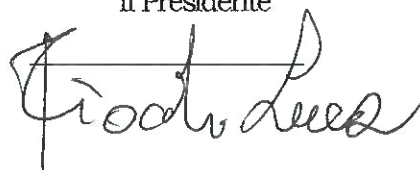
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, le disposizioni vigenti in materia e a norma del Codice del Terzo settore, e nel rispetto delle norme sportive, e le disposizioni e i regolamenti del CONI.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2592
 ATTO PRIVATO SERIE 3
 STIPULATO IL 07/05/2022 REGISTRATO IL 18/05/2022
 NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002592

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: FCCLCU71S18F257I FIOCCHI LUCA
 ID. TELEMATICO: TGU22L002592000MD

CODICE TRIBUTO	IMPORTO
1550	200,00
TOTALE	200,00

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
 N.ORD. COD.FISC.
 1 - 80018670366

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
 E-MAIL DEL 16/05/2022